UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DEI CORSI DI LAUREA

Art. 1 – Oggetto e redazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato sotto la supervisione di un docente del corso di laurea. Previa autorizzazione del Comitato per la Didattica, potrà svolgere il ruolo di supervisore anche un docente afferente ad altro corso di laurea.

2. L'elaborato ha per oggetto la trattazione di un tema specifico inerente a una disciplina del corso di laurea, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di studio.

3. I contenuti e la struttura del lavoro devono essere concordati dallo studente con il docente supervisore con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la discussione della prova finale.

4. La prova finale può essere redatta secondo le seguenti modalità: *a)* elaborato scritto di taglio saggistico (orientativamente tra le 25 e le 50 pagine); *b)* elaborato su supporto informatico che si configuri quale sistema o prodotto (sito web, cd, ecc.); *c)* elaborato di natura multimediale. Nel caso delle tipologie *a)* e *b)* l'elaborato deve comunque essere accompagnato da alcune pagine di testo che ne illustrino le motivazioni teoriche e/o scientifiche, la struttura, le modalità di esecuzione, i risultati prodotti e il contributo alla disciplina di riferimento.

5. L'elaborato deve rispondere ai seguenti requisiti: *a)* ogni pagina, stampata fronte/retro, deve contenere almeno 30 righe; *b)* ogni riga deve contenere almeno sessanta battute; *c)* l'interlinea non può superare 1,5; *d)* il frontespizio deve essere firmato dal docente supervisore; *e)* è obbligatoria la rilegatura a caldo.

Art. 2 – Ammissione alla discussione della prova finale

1. Per essere ammesso alla discussione della prova finale lo studente deve consegnare l'elaborato all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento con 15

giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della sessione di laurea; al supervisore e ai membri della commissione di laurea l'elaborato deve essere consegnato con almeno 7 giorni di anticipo. Al supervisore e all'Ufficio Studenti e Didattica sarà consegnata una copia cartacea (o eventuale prodotto delle tipologie *a)* e *b)* accompagnato dal testo di cui sopra). Ai membri della commissione l'elaborato sarà invece inviato in formato digitale (PDF) tramite posta elettronica.

2. L'elaborato non deve essere consegnato alla Biblioteca Umanistica se non su esplicita indicazione del docente supervisore. In tal caso dovrà essere consegnato su supporto informatico.

Art. 3 – Commissioni di laurea

1. Le Commissioni di laurea sono composte da cinque membri, uno dei quali è il docente supervisore del laureando. Non è previsto un controrelatore, in quanto la discussione è collegiale.

2. Possono far parte delle Commissioni professori e ricercatori di ruolo (anche di altri Dipartimenti e di altri Atenei) e docenti a contratto.

3. I membri delle Commissioni sono designati dal Direttore del Dipartimento, di concerto, quando necessario, coi Direttori dei Dipartimenti contitolari dei corsi di laurea.

Art. 4 - Valutazione della prova finale e voto di laurea

1. La Commissione discute brevemente a porte chiuse l'elaborato predisposto dallo studente. Successivamente il candidato è invitato a presentare e a discutere con la Commissione il proprio lavoro. In seguito all'esposizione, la Commissione, a porte chiuse, stabilisce il voto da attribuire.

2. Il voto di laurea è espresso in 110 (centodecimi). È calcolato tenendo conto della media (ponderata rispetto ai crediti) delle votazioni riportate negli esami di profitto. Alla media la Commissione aggiunge il voto attribuito alla prova finale (elaborato e discussione) secondo i seguenti criteri: 0-3 punti per la completezza, la correttezza e la fondatezza dell'elaborato e per la proprietà della discussione; 0-2 punti, in casi particolari, per il contributo di originalità dell'elaborato. Pertanto, il voto attribuito dalla Commissione alla prova finale può variare da 0 a 5 punti.

3. Nell'ambito dei 5 punti, 1 punto può essere attribuito a coloro che abbiano trascorso all'estero un periodo di studi nel quadro dei programmi Erasmus e Socrates, oppure a chi consegua la laurea entro la sessione di dicembre del III anno di iscrizione.

4. L'attribuzione della lode, indipendente dal punteggio di cui sopra, è attribuita dalla Commissione all'unanimità.

5. L'esito della prova finale viene immediatamente verbalizzato per l'attribuzione dei crediti e il candidato è dichiarato «dottore».

Art. 5 – Regole antiplagio

1. L'elaborato della prova finale deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall'Art. 25 del Codice Etico dell'Università di Siena.

2. Qualora fosse accertato il plagio dopo che l'elaborato è stato consegnato all'Ufficio Studenti e Didattica e lo studente ammesso alla sessione di laurea, il lavoro dovrà essere ritirato e lo studente sospeso dalla discussione.